

COMUNE DI MARINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Area V



OPERE ED INTERVENTI IN REGIME DI DELEGA: ART. 1 L.R. 8/2012
interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio SEMPLIFICATO di cui al DPR 31/2017 -

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Obbligo apposizione marca da bollo:

- 1) N. 1 di € 16,00 assolta con Cod. Id. n. 01181228075040 del 06.02.2020
2) N. 1 di € 2,00 assolta con Cod. Id. n. 01181228075393 del 30.01.2020

Pratica Edilizia n. SUB/47/2019 per VARIANTE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE A SERVIZIO DELLA TELEFONIA MOBILE CELLULARE ILIAD ITALIA S.P.A. DENOMINATA "RM00047_011 - MARINO CASTELLUCCIA" Via delle Molette, s.n.c. , prot. 38044 del 16.07.2019 e successiva integrazione prot. 68628 del 23.12.2019

RICHIEDENTE: ILIAD ITALIA S.p.A. (procuratore Sig. Andrea Longari) e ELICOM RADIO SISTEMI S.r.l. (A.U. Francesca Inchiostro)

Protocollo n.

Marino,

IL DIRIGENTE DELL'AREA V URBANISTICA

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con il quale è stata organicamente riordinata la normativa per la tutela dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 146 del predetto Codice recante: "Autorizzazione" il quale al comma 5. stabilisce " Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o " ed al comma 6. fissa "La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. ";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, avente ad oggetto: "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

VISTA la Legge Regionale n.8 del 22/06/2012 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). ";

VISTO in particolare l'art. 1 della suddetta L.R. n. 8/2012, concernente "Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio", il quale al comma 1 stabilisce " Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi:

"d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)";

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998 e successive modificazioni, avente ad oggetto "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2276 del 28.04.1987 con la quale è stato adottato il Piano Territoriale Paesaggistico Ambito Territoriale n. 9;



VISTA la Legge della Regione Lazio 30.07.1998, n. 24 con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesaggistico e contestualmente modificate le N.T.A.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4480 del 30 luglio 1999 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n.9;

VISTA la delibera di G.R. n. 556 del 25/07/2007 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e n. 1025 del 21/12/2007 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale del 31.07.2007, n. 41 con la quale si è proceduto all'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico ambito n.9, alla luce delle proposte di modifica presentate dai comuni;

VISTA l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 146 comma 2, del predetto D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. n. 31/2017, **ILIAD ITALIA S.p.A. (procuratore Sig. Andrea Longari) e ELICOM RADIO SISTEMI S.r.l. (A.U. Francesca Inchiostro)** e registrata al protocollo comunale al n. 38044 del 16.07.2019 e successiva integrazione registrata al protocollo comunale al n. 68628 del 23.12.2019, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per: **"VARIANTE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE A SERVIZIO DELLA TELEFONIA MOBILE CELLULARE ILIAD ITALIA S.P.A. DENOMINATA "RM00047_011 - MARINO CASTELLUCCIA"**, sull'immobile sito in Marino, via delle Molette, s.n.c. e distinto in catasto al foglio 41 particella 338 - 393 - 776 - 962, in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del DM 29.08.1959 ex L.1497/39;

RILEVATO che:

- nel vigente P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 994/2004, l'intervento proposto ricade in ZONA "E" Territorio Agricolo, art. 34 delle N.T.A. del P.R.G.;
- la località interessata dall'intervento medesimo ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/39 e s.m.i., per effetto del DM 29.08.1959;
- alla suddetta area, il P.T.P. - Ambito n. 9 Castelli Romani assegna la classificazione di tutela MA 7/4, art. 23 del Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P.;
- alla medesima area, il P.T.P.R. assegna:
 - nella Tav. A assegna la disciplina di tutela di: **"Paesaggio Agrario di Continuità - Proposte Comunali di Modifica dei P.T.P. Vigenti: N. 058057_P07g** (Proposta Non Accolta) artt. 28 e 65 delle Norme;
 - nella Tav. B individua **Vincoli Dichiarativi** - Beni d'insieme art. 8 delle Norme;

CONSIDERATO che:

- 1) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/01/2007 è stata soppressa la C.E.C.;
- 2) il Comune di Marino non ha costituito la Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 2 della L.R. n.8/2012;
- 3) il Comune di Marino è compreso tra i comuni individuati dalla Regione Lazio aventi i requisiti per lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi delle L.R. nn. 59/95 e 8/12;
- 3) il Comune di Marino è in possesso dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come previsto dall'art. 6 della richiamata L.R. n. 8/2012;

CONSEGUENTEMENTE, la pratica in argomento è stata istruita sentito il parere del personale dell'Ufficio Tecnico del Comune.

VISTA l'istruttoria redatta in data 23.12.2019, dall'Ufficio Tecnico del Comune, dalla quale si rileva: ".....l'intervento, anche trattandosi di Variante a precedente Autorizzazione Paesaggistica, risulta **COMPATIBILE** con l'ambito paesaggistico trattato alle stesse **CONDIZIONI** di cui alla Determinazione n. G02782 del 17.03.2015 emessa dalla Regione Lazio: 1) La recinzione dovrà essere realizzata in rete metallica e paletti di colore verde; 2) l'area della stazione dovrà essere schermata con siepe di sempreverdi di specie autoctona", le opere previste nel progetto di cui sopra possono ritenersi compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona e coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art. 23 del Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P. ambito n. 9 e non in contrasto con il P.T.P.R. adottato, in quanto non pregiudizievoli per la tutela dell'attuale contesto ambientale;

CONSIDERATO che:

- 1) in data 30.12.2019 con nota prot. 69206 il Comune di Marino ha provveduto ad inviare per mezzo di P.E.C., alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale (SABAP-RM-MET), l'istruttoria del 23.12.2019 quale motivata proposta di accoglimento dell'istanza di che trattasi con allegata la documentazione in possesso;
- 2) che a tutt'oggi non è pervenuta al Comune di Marino alcun parere da parte della SABAP-RM-MET, in merito alla procedura di che trattasi;
- 3) che essendo trascorso il termine di 20 (venti) giorni entro i quali la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il proprio parere, ai sensi dei commi 5 e 9 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, si è formato il **SILENZIO ASSENSO**;

CONDIVISO E FATTO PROPRIO il parere di cui sopra,

AUTORIZZA

1. Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n.42 e del comma 9 dell'art. 11 del D.P.R. 13/02/2017 n. 31, la Soc. **ILIAD ITALIA S.p.A. (procuratore Sig. Andrea Longari) e ELICOM RADIO SISTEMI S.r.l. (A.U. Francesca inchiostro)** all'esecuzione delle opere, riguardo alla compatibilità paesaggistica, consistenti in **"VARIANTE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE A SERVIZIO DELLA TELEFONIA MOBILE CELLULARE ILIAD ITALIA S.P.A. DENOMINATA "RM00047_011 - MARINO CASTELLUCCIA"**, sull'immobile sito in Marino, via delle Molette, s.n.c. e distinto in catasto al foglio 41 particella 338 - 393 - 776 - 962, di cui al progetto descritto in premessa, alle stesse **CONDIZIONI** di cui alla Determinazione n. G02782 del 17.03.2015 emessa dalla Regione Lazio: 1) La recinzione dovrà essere realizzata in rete metallica e paletti di colore verde; 2) l'area della stazione dovrà essere schermata con siepe di sempreverdi di specie autoctona";
2. La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/04 e del comma 9 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017, si rimette all'edilizia privata, per la propria competenza per quanto riguarda l'ammissibilità del progetto in ordine alle vigneti normative urbanistiche ed edilizie e ai vincoli di altra natura, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
3. Restano fermi, qualora esistenti, gli obblighi di cui alla Parte Seconda del D.Lgs 22/01/2004 n.42, c.m.i.;
4. La presente Autorizzazione sarà pubblicata nell'albo pretorio del Comune ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della L.R. 22.06.2012, n. 8 e ne verrà data comunicazione alla SABAP-RM-MET ed alla Regione Lazio ai sensi del comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs 22/01/2004 n.42;
5. Costituisce parte integrante dalla presente autorizzazione l'allegato file denominato:
a) "Progetto Architettonico_RM00047_011 Marino Castelluccia.pdf.p7m"

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo la modalità di cui al D.Lgs 02 luglio 2010, n.104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuto rilascio del presente atto.

Il responsabile del procedimento
Arch. Luigi Costanzi

Il Dirigente dell'area V°
Arch. Michele Gentilini

